



ottenere una libertà, del proprio patrimonio immobiliare, tale da consentire:

1) - di cedere in proprietà - ai sensi di legge - agli Istituti case popolari di Latina e di Ancona gli immobili siti rispettivamente in Latina, Ancona e Senigallia;

2) - di procurarsi i nuovi finanziamenti occorrenti per l'esecuzione dei vari progetti di incremento edilizio (I.N.A. - Casa - Legge Cupini - Riparazione danni di guerra etc.).

La Commissione tecnica consultiva immobiliare, nella seduta n° 2451 del 20 dicembre 1952, ha espresso parere favorevole alla restrizione della garanzia ipotecaria al suddetto edificio, in relazione all'ammontare del residuo dei mutui a suo tempo concessi.

Il Ministero del Ld. PP., al quale la questione è stata anche sottoposta, con nota n. 909 del 23 aprile 1953, ha assicurato che i contributi statali che assistono i mutui in oggetto - ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di edilizia popolare ed economica - continueranno ad essere corrisposti all'I.N.A., quale affionario.

L'ammontare di detti contributi rappresenta il 25% circa dell'importo annuo dovuto per rate